



**D.L. 24 aprile 2017, n. 50
MANOVRA FISCALE
CORRETTIVA
PRIME CONSIDERAZIONI**

dott. Mauro Nicola

Presidente ODCEC Novara



Wolters Kluwer

Sterilizzazione clausole di salvaguardia

Aumento aliquote Iva

Art. 9 D.L. 24.4.2017, n. 50

Anni di applicazione	Aliquota Iva 10% dovrebbe diventare	Aliquota Iva 22% dovrebbe diventare
2018	11,50%	25%
2019	13%	25,40%
2020	13%	24,90%
2021	13%	25%

Sterilizzazione delle clausole che prevedono l'aumento dell'Iva e delle accise sui carburanti nel 2018; sostenere il lavoro giovanile con interventi mirati sul cuneo fiscale; proseguire nella riduzione della pressione fiscale complessiva. Con queste raccomandazioni la maggioranza ha dato - il 26.4.2017 - via libera al Documento di economia e finanza presentato dall'esecutivo insieme alla manovra di correzione dei conti pubblici del 2017.

Split payment

Modifica art. 17-ter del decreto Iva: esteso meccanismo scissione pagamenti

Art. 1 D.L. 24.4.2017, n. 50

Operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°7.2017 -> split payment operativo per cessioni di beni e prestazioni servizi effettuate nei confronti:

- della pubblica amministrazione in generale, come definita dalla legislazione in materia di finanza pubblica;
- delle società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- delle società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- delle società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti;
- delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Attenzione -> lo *split payment* si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (abrogato c. 2, art. 17-ter, decreto Iva).

Con decreto del Mef -> disposizioni di attuazione della nuova disciplina.

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regola -> termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti ridotto da due anni -> «al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto» e «comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura».

Rischio -> se non si fa concorrere l'acquisto alla formazione da riportare nel quadro VF della dichiarazione Iva dello stesso anno, il diritto viene meno.

Dichiarazione Iva scade il 30 aprile -> l'acquisto deve essere annotato nella liquidazione di dicembre o del quarto trimestre (da comprendere anche nello «spesometro») -> **fattura accompagnatoria emessa dal fornitore in data 31 dicembre e ricevuta lo stesso giorno ->** esercizio del diritto alla detrazione dovrebbe avvenire nel periodo corrente (*affinché lo stesso non si estingua*).

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Dichiarazione IVA del 2017 -> presentazione entro 30.4.2018 -> detrazione dell'imposta assolta su acquisti con esigibilità sorta nel 2017 dovrebbe risultare esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Attenzione -> mancato ricevimento della fatture dal fornitore -> art. 6, c. 8 e 9, D.Lgs. 471/97 -> entro i 30 giorni successivi allo spirare dei 4 mesi dalla conclusione dell'operazione -> emissione autofattura e pagamento Iva con F24. L'Agenzia delle entrate, consentirà poi la detrazione dell'Iva pagata.

Mancaza del regime transitorio -> variazioni in vigore dal 24.4 -> potrebbero avere effetti "restrittivi" sul diritto alla detrazione inerente ad acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Inoltre, si rende necessaria una valutazione sulla compatibilità della limitazione con le norme comunitarie in materia di Iva.

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Emissione note di variazione in diminuzione (art. 26, c. 2 e ris. 18.3.2002, n. 89), **se sorto il diritto alla rettifica dell'operazione** -> deve risultare emessa entro il termine per l'esercizio della detrazione dell'Iva (*precedente disposto -> presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo*).

Ne deriva, in relazione ai nuovi termini -> l'esercizio del diritto alla detrazione ridotto alla dichiarazione inerente all'anno nel quale è sorto il diritto.

Detrazione Iva deve essere esercitata nel periodo in cui è sorta -> cioè nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, *di autorizzare i soggetti passivi a esercitare il diritto nel corso di un periodo più lungo*, nel rispetto di specifiche condizioni e modalità fissate dalle normative nazionali ai sensi degli artt. 180 e 182 della direttiva (*cfr. Corte di Giustizia UE, cause C-95/07 e C-96/07, Ecotrade*).

Contrasto indebite compensazioni

Compensazioni con visto di conformità per
ammontari superiori a € 5.000,00.

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

Titolari di partita Iva -> possibile compensare solo tramite utilizzo servizi telematici:

- F24 web;
- F24 on line;
- F24 cumulativo;
- F24 addebito unico.

**Non previste specifiche disposizioni in tema di
decorrenza** -> il disposto, quindi, entra in
vigore da subito.

Visto di conformità -> riduzione da € 15.000 a € 5.000 per apposizione del visto di
conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e
Irap che chiudono a credito.

Modello Iva TR -> nessun visto di conformità per utilizzo del credito Iva trimestrale
in compensazione orizzontale -> visto di conformità
obbligatorio per rimborsi superiori a € 30.000.

Contrasto indebite compensazioni

VISTO PER IMPOSTE DIRETTE: CHECK LIST

1. Esistenza libri contabili e fiscali obbligatori.
2. Regolarità libri contabili e fiscali obbligatori.
3. Riscontro risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili.
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali alle variazioni in aumento/ diminuzione indicate nel quadro RF e alla relativa documentazione.
5. Controllo documentale delle detrazioni.
6. Controllo documentale dei crediti d'imposta.
7. Riscontro eccedenza d'imposta emergente da UNICO precedente.
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno.
9. Controllo delle ritenute d'acconto.
10. Controllo versamenti in acconto e a saldo.
11. Controllo perdite pregresse.

Contrasto indebite compensazioni

Compensazioni con visto di conformità per
ammontari superiori a € 5.000,00.

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

Start-up innovative (art. 25 D.L. 179/2012 -> non variato il limite di € 50.000 per l'apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito.

Sanzioni -> contribuente che compensa senza l'apposizione del visto o se risulta apposto da soggetto non abilitato -> recupero dell'ammontare del credito utilizzato + sanzione, non specificata nella norma, che si ritiene nella misura del 30%.

Attenzione -> vietata compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati.
Nell'ipotesi di indebita compensazione -> in sede di riversamento dell'imposta non sussiste possibilità di compensarla con altri crediti vantati.

Contrasto indebite compensazioni

Compensazioni con visto di conformità per
ammontari superiori a € 5.000,00.

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

F24 con
saldo zero

Titolari di partita Iva + privati -> esclusivamente utilizzando «F24 web» o «F24 online» dell'agenzia delle entrate oppure per il tramite di un intermediario abilitato con «F24 cumulativo» o «F24 addebito unico».

F24 con
saldo
positivo

Titolari di partita Iva -> solo con i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate.
Privati -> servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati

F24 senza
compensazione

Non titolari di partita Iva -> modello F24 per qualunque importo (anche oltre € 1.000), *senza utilizzo di crediti in compensazione*, anche in forma cartacea presso intermediari della riscossione convenzionati.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regola

Redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017 -> applicabilità norme cedolare secca -> aliquota 21% in caso di opzione.

Quali contratti riguarda

- contratti di locazione;
- contratti di sub-locazione;
- contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi

Individuazione locazioni brevi

contratti di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
Sono anche compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi:

- di fornitura di biancheria;
- di pulizia dei locali.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Canone

Libero.

Modalità di
stipulazione dei
contratti

- contratti di locazione;
- contratti di sub-locazione;
- contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi

Individuazione
locazioni brevi

contratti di locazione ad uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio:

- di attività d'impresa;
- di arte e professione;

direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, **anche attraverso la gestione di portali online.**

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regime fiscale applicabile
(*prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate*)

- **Cedolare secca al 21%** -> per le locazioni pure di qualsiasi durata (regola già operativa dal 2011) -> opzione da effettuare, di regola, in sede di dichiarazione dei redditi;
oppure, in alternativa:
- **Irpef** -> secondo lo scaglione di reddito del contribuente interessato

Avvertenza per cedolare secca

Nell'ipotesi in cui viene esercitata l'opzione per la cedolare secca -> necessaria la preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata.

Per i contratti di durata complessiva nell'anno inferiore a 30 giorni -> per l'Agenzia delle entrate la predetta comunicazione non si rende necessaria.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Soggetti che
esercitano attività
di
intermediazione
immobiliare
(anche con portali
online)

Se mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con quelle che dispongono di unità immobiliari da locare -> obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti conclusi tramite loro.

Sanzione -> da € 250 a € 2.000 se omessa o infedele (*ridotta a metà se effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se eseguita corretta dei dati*).

Se procedono a riscuotere i canoni o i corrispettivi relativi alle locazioni -> quali sostituti d'imposta:

- operano una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito;
- provvedono al versamento e alla certificazione.

Se non risulta esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta è operata a titolo di acconto.

Giochi

Aumenta l'aliquota del Preu-prelievo erariale unico

Art. 6 D.L. 24.4.2017, n. 50

Il Preu-prelievo erariale unico:

- sugli apparecchi *new slot* -> è dovuto nella misura del 19% dell'ammontare delle somme giocate;
- sugli apparecchi Vlt (*videolottery terminal*) -> sale al 6% dell'ammontare delle somme giocate.

Inoltre, con decorrenza dal 1° ottobre 2017:

- la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata nella misura dell'8%;
- sulla parte delle vincite realizzate con gli apparecchi Vlt-Video Lottery Terminal eccedente € 500 -> addizionale raddoppiata -> dal 6% al 12%;
- il diritto dovuto sulla parte della vincita eccedente € 500, conseguita attraverso giochi (anche se a distanza): Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar -> imposta raddoppiata -> dal 6% al 12%.

Ace-aiuto alla crescita economica

Modifica all'art. 1, commi 2, 5 e 6-bis, del D.L.
201/2011

Art. 7 D.L. 24.4.2017, n. 50

Nuova regola operativa dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016

Base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini Ace -> il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deve essere valutato avendo riguardo all'inerente variazione in aumento rispetto a quello esistente alla chiusura del **quinto esercizio precedente**
(e non più dell'esercizio in corso al 31.12.2010).

Acconto Ires 2017

Acconto Ires 2017 -> quale imposta del periodo precedente deve essere considerata quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.

Ace-aiuto alla crescita economica

Modifica all'art. 1, commi 2, 5 e 6-bis, del D.L.
201/2011

Art. 7 D.L. 24.4.2017, n. 50

per le imprese
individuali e le
società di persone

Per il 2016 -> come incremento di capitale proprio rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

Dal 2017 e fino al 2019 -> come incremento di capitale proprio rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'Ace.

Espropriazione immobiliare

Modifica all'art. 76, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Art. 8 D.L. 24.4.2017, n. 50

Novità in materia
di riscossione
delle imposte sul
reddito

L'agente della riscossione non ha la possibilità di procedere all'espropriazione immobiliare se:

- il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene);
- diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;

risulta di entità inferiore a € 120.000.

Reclamo e mediazione

Modifica all'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs.
546/1992

Art. 10 D.L. 24.4.2017, n. 50

Aumenta il valore
delle controversie
rilevante per la
mediazione
tributaria

Per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio
2018 -> per le liti di valore non superiore

a € 50.000

(in luogo degli € 20.000 attualmente previsti)

il ricorso:

- produce anche gli effetti di un reclamo;
- e:
- può contenere una proposta di mediazione.

Patent box

Modifica all'art. 1, commi 39, 40 e 42-ter, della
L. 190/2014

Art. 56 D.L. 24.4.2017, n. 50

Novità per la
disciplina della
tassazione
agevolata del
reddito derivante
dall'utilizzo di
beni immateriali

Esclusi dall'ambito di applicazione del *patent box* -> i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa.

Regime esteso ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali agevolabili, tra loro

- collegati da vincoli di complementarietà;
- finalizzati alla realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti con esercizio:

- coincidente con l'anno solare -> per periodi d'imposta con opzioni esercitate successivamente al 31.12.2016;
- non coincidente con l'anno solare -> dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, se opzioni esercitate dopo 31.12.2016.

Modifiche Iri-imposta sul reddito d'impresa

Inserimento comma 6-bis, nell'art. 55-bis, del Tuir

Art. 58 D.L. 24.4.2017, n. 50

Somme
assoggettate a
tassazione
separata

In caso di fuoriuscita dal regime (*anche a seguito di cessazione dell'attività*) -> le somme prelevate:

- a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'Iri;
- nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata;

concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci.

N.B.: ai medesimi soggetti viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva.

Transfer pricing

Nuove regole

Art. 59 D.L. 24.4.2017, n. 50

Rivisitata la
disciplina del
transfer pricing

Nuovo comma 7 all'art. 110 del Tuir -> i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti in Italia, che:

- direttamente o indirettamente controllano l'impresa;
- ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

devono essere determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti:

- in condizioni di libera concorrenza;
- e:
- in circostanze comparabili;

se ne deriva un aumento del reddito.

N.B.: stessa regola anche se ne deriva una diminuzione del reddito.

Transfer pricing

Nuove regole

Art. 59 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Rettifica in
diminuzione del
reddito**

*(ex art. 110,
comma 7,
secondo periodo,
del Tuir)*

facoltà di
richiedere, se ne
ricorrono i
presupposti,
l'attivazione di
procedure
amichevoli
*(provvedimento da
emanare)*

può essere riconosciuta:

- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o da Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- a conclusione dei controlli eseguiti nell'ambito di attività di cooperazione internazionale con esiti devono risultare condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del contribuente, *a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza* effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che permette un adeguato scambio di informazioni.



ROTTAMAZIONE CARTELLE E LITI FISCALI PENDENTI

dott. Mauro Nicola

Presidente ODCEC Novara



Wolters Kluwer

Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•**1.** Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

•Segue

- Agenzia delle Entrate (chiamata in causa)
- Agenzia del Territorio?
- Controversie su vizi del ruolo e della cartella
- Pendenza del giudizio (revocazione?)
- Soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio oppure che è subentrato (erede) o che ne ha legittimazione
- Soggetto interveniente? Parte chiamata in causa?

•Segue

- Pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado (irrilevanza del giudicato da impugnazione)
- Interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto
- Interessi di mora
- Sanzioni collegate al tributo

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

- **2.** In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- Disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione sussistente in cartella rottamabile

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

- **3.** Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- Costituzione in giudizio e non proposizione del ricorso
- Disparità di trattamento tra ricorso e reclamo
- Sentenza definitiva

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

- 4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
- Disciplina analoga a quella relativa alla rottamazione delle cartelle
- Contenzioso relativo ad imposte dirette ed iva all'importazione

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

- 5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al quaranta per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
 - a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

- b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

•Segue

- Versamento secondo le regole dell'art 8 D. Lgs. 218/1997 in tre rate (modello F24)
- Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento (ipotesi della riunione delle cause)
- Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle cartelle, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella delle cartelle

•Segue

- Ho chiesto di rottamare le cartelle ed Equitalia non accetta la domanda
- Ho proposto unica domanda di rottamazione relativa anche a cartelle collegate a cause rottamabili
- Ho proposto diverse domande di rottamazione ed Equitalia riunisce tutte le domande in un unico provvedimento
- Non pago la prima rata oppure decado in corso di procedimento

•Segue

- Ho chiesto di rottamare le cartelle ed Equitalia non accetta la domanda
- Ho proposto unica domanda di rottamazione relativa anche a cartelle collegate a cause rottamabili
- Ho proposto diverse domande di rottamazione ed Equitalia riunisce tutte le domande in un unico provvedimento
- Non pago la prima rata oppure decado in corso di procedimento

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•**6.** Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

- Ricorso cumulativo
- Riunione delle cause

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

•Segue

- Scomputo dagli importi dovuti di quelli già versati con riferimento alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione
- La rottamazione non dà diritto al rimborso di ciò che è stato pagato in più
- Prevalenza degli effetti della rottamazione su eventuali pronunce giurisprudenziali non passate in giudicato

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

- Strategia da adottare

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•**9.** Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

- Sospensione dei termini per le controversie definibili

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•**10.** L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

•Segue

- Notifica del diniego della definizione
- Verifica della pec indicata negli atti
- Impugnabilità del diniego
- Impugnazione della sentenza (eventuale riduzione del termine)
- Estinzione in caso di mancata presentazione della istanza di trattazione (disparità con l'ufficio)
- Regime delle spese in caso di estinzione del processo

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•**11.** La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•**12.** Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

•Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

•**13.** Qualora, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.



**MODELLO REDDITI 2017
PERSONE FISICHE, LAVORO
AUTONOMO
E SOCIETÀ**

dott. Mauro Nicola

Presidente ODCEC Novara



Wolters Kluwer

Dichiarazione precompilata

Dichiarazione precompilata

4

La scelta del modello


Il contribuente può scegliere tra:

- Modello 730 ordinario;
- Modello 730 precompilato;
- Modello Redditi (da quest'anno non essendo più prevista la dichiarazione unificata Redditi + Iva);
- modello Redditi precompilato.

Dichiarazione precompilata

5

Passaggi obbligatori per poter accedere alla scelta del modello:



Dichiarazione precompilata

6

Dati trasmessi mediante il Sistema Tessera Sanitaria

Articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 175/2014



il sistema sanitario metta a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute da contribuenti,



affinché possa predisporre inserendo anche queste informazioni, il Modello 730 e Redditi.

Dichiarazione precompilata

7

Dati trasmessi mediante il Sistema Tessera Sanitaria

I soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla trasmissione sono stati ampliati rendendo quindi le informazioni disponibili più complete.



il contribuente può esprimere il proprio diniego o opposizione alla trasmissione dei dati,



direttamente all'Agenzia delle Entrate;

dichiarandolo in occasione del sostenimento della spesa.

Dichiarazione precompilata

8

Visto di conformità



I 730 inviati da Caf e professionisti abilitati devono obbligatoriamente essere corredati del visto di conformità a garanzia dell'effettuazione dei controlli ordinariamente a carico delle Entrate.



Se il visto si rivela infedele, l'intermediario risponde non solo della sanzione amministrativa ma anche dell'imposta e degli interessi che sarebbero ordinariamente dovute dal contribuente.

Dichiarazione precompilata

9

Visto di conformità

I controlli sui redditi

Chi appone il visto di conformità è tenuto ad effettuare i controlli che sarebbero ordinariamente propri della procedura prevista dall'articolo 36-ter del Dpr n. 600/73.

É necessario controllare che l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione, nonché delle ritenute subite, corrisponda a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2016.

Nessun obbligo di controllo scatta in relazione ai redditi che non siano certificati da parte del contribuente, né chi appone il visto si ritiene debba verificare la correttezza sostanziale delle certificazioni che gli vengono consegnate in originale.

Dichiarazione precompilata

10

Visto di conformità I controlli sugli oneri

Il Caf o il professionista abilitato è tenuto ad effettuare:

- ➔ una verifica documentale tesa a controllare che l'entità della spesa riportata sul modello corrisponda a quanto indicato sulla documentazione in originale;
- ➔ un controllo in merito alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la deduzione o la detrazione degli oneri.

Occorre verificare:

- ➔ che il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2016;
- ➔ che il documento sia intestato al contribuente (salvo le spese sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico);
- ➔ se lo specifico onere consente di fruire degli sconti previsti con riferimento alla natura del costo e ai limiti di deducibilità previsti dal Tuir.

Dichiarazione precompilata

11

Visto di conformità

La correzione

D.L. 193/2016



ha ampliato sul piano temporale la possibilità per gli intermediari di intervenire autonomamente per correggere gli errori commessi nell'apposizione del visto, contenendo in tal modo il rischio di dover rispondere della sola sanzione dovuta.

L'infedeltà del visto, se non già formalmente contestata dalle Entrate, può essere oggetto della presentazione di una dichiarazione o di una comunicazione rettificativa da parte dell'intermediario, anche dopo il 10 novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione errata, termine molto rigido che era originariamente previsto dalla Legge.



Nel caso di correzione spontanea del visto prima della contestazione dell'irregolarità, l'intermediario risponde solo della sanzione, riducibile ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

13

Premessa

**Dichiarazioni
Integrative**



nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio del modello dichiarativo riferito al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017, Modello IRAP/2017, ecc.) è eliminata la casella “Dichiarazione Integrativa a favore”,



in virtù dell’allineamento dei termini di presentazione (sia di quella a favore sia di quella a sfavore), nel caso di presentazione di una Dichiarazione Integrativa, non occorre più segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

14

Premessa

Nel frontespizio dei modelli dichiarativi da presentare quest'anno saranno presenti le seguenti caselle:

- Correttiva nei termini (dichiarazione inviata entro i termini ordinari di presentazione e con cui se ne corregge una già inviata in precedenza);
- Dichiarazione Integrativa;
- Dichiarazione Integrativa art. 2 co. 8 ter DPR 322/98 (da potersi presentare entro 120 giorni dal termine ordinario al fine di modificare l'originaria scelta, fatta nel Quadro RX o IR se trattasi di IRAP, riferita all'uso del credito cambiandola da richiesta di rimborso ad utilizzo in compensazione).

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

15

Ad esempio, con riferimento al Modello Redditi PF/2017:

CODICE FISCALE (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	DATI DEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

16

Nuovi termini presentazione Dichiarazione Integrativa

Cosa	Regola	Esempio
Dichiarazione Integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d'imposta 2015 e precedenti (Modello Unico/2016 e precedenti)	Può essere presentata entro il 31/12 del 4° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i vecchi termini per l'accertamento).	Modello Unico/2014 integrativo (a favore o sfavore) potrà essere presentato entro il 31/12/2018
Dichiarazione Integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d'imposta 2016 e successivi (Modello Redditi/2017 e successivi)	Potrà essere presentata entro il 31/12 del 5° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i nuovi termini per l'accertamento).	Un Modello Redditi/2017 integrativo (a favore o sfavore) potrà essere presentato entro il 31/12/2022

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

17

Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore

Novità



per l'utilizzo dell'eventuale maggior credito derivante dalla presentazione di una Dichiarazione Integrativa (a favore).

In particolare:

- l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla Dichiarazione Integrativa a favore può essere utilizzato in compensazione con F24 (o chiesto a rimborso);

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

18

Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore

- tuttavia per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il maggior credito che vi risulta potrà essere utilizzato in compensazione in F24, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione Integrativa.

Ad esempio, nel caso in cui Modello Redditi/2017 integrativo a favore è presentato il 20/10/2018, ossia oltre il 30/09/2018, il maggior credito che ne risulta potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a decorrere dal 2019.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

19

Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore

- nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la Dichiarazione Integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla Dichiarazione Integrativa.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

20

Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore

Il nuovo Quadro DI, lo utilizzano:

- i soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più Dichiarazioni Integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della Dichiarazione Integrativa (ad esempio Dichiarazione Integrativa Unico 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

21

L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso

Qualora il contribuente, dopo aver presentato il proprio modello dichiarativo,



dovesse accorgersi di aver commesso errori o omissioni, dalla cui correzione o integrazione dovesse scaturire un maggior debito o un minor credito rispetto alla dichiarazione originariamente presentata,



questi può rimediare presentando “spontaneamente” una Dichiarazione Integrativa “a sfavore” (entro i termini previsti per l’azione accertatrice dell’Agenzia delle Entrate)



fermo restando la necessità di versare oltre la maggiore imposta dovuta, anche sanzione ed interessi (con applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

22

L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso

L' Agenzia delle Entrate, ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n. **42/E/2016**, distinguendo a seconda:

- della tipologia di errore commesso;
- del momento in cui l'integrativa a sfavore è presentata (ossia se presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione del Modello dichiarativo che si va a correggere oppure oltre i predetti 90 giorni).

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

23

L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso

In caso di Dichiarazione Integrativa (a sfavore) presentata entro 90 giorni dal 30/09, per correggere errori NON rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale,



il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve:

- versare 1/9 della sanzione di 250 € prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 471/97;
- versare la maggiore imposta che scaturisce dalla Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi;
- versare (a titolo di sanzione riferita al tributo) il 30% della maggiore imposta da versare ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/972.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

24

L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso

Altro importante chiarimento da segnalare è che, qualora l'errore o l'omissione che si è corretto con l'integrativa, abbia inciso anche sul calcolo del 1° acconto da versare:

- se la Dichiarazione Integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento del 1° acconto (cfr. articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997);
- anche quando l'integrazione avvenga prima del citato termine, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto (scadenza 30 novembre) venga versata la differenza dovuta calcolata con riferimento alla Dichiarazione Integrativa.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

25

L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso

Nel caso, invece, di Dichiarazione Integrativa presentata entro novanta giorni dal 30/09,



per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, secondo quanto chiarito nella Circolare 42,



la sanzione configurabile è solo quella del 30% prevista per l'omesso versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 fermo restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/97.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

26

L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso

In caso di Dichiarazione Integrativa presentata ENTRO 90 giorni dal 30/09, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il contribuente per regolarizzare la propria posizione (oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa) deve:



- versare la maggiore imposta che scaturisce dalla Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi;
- versare (a titolo di sanzione riferita al tributo) il 30% della maggiore imposta da versare ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/972.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

27

L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso

Nell'ipotesi di Dichiarazione Integrativa presentata OLTRE 90 giorni dal 30/09, per correggere errori NON rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, nella circolare, è chiarito che la sanzione configurabile è quella prevista nell'art. 1, comma 2 del D.L. 471/97, con applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

Dunque, in tal caso, al fine di regolarizzare la propria posizione, il contribuente, oltre a presentare la Dichiarazione Integrativa deve versare:

- la maggiore imposta evasa maggiorata degli interessi;
- la sanzione del 90% dell'imposta evasa con applicazione del ravvedimento operoso nelle sue diverse forme.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

28

L'adempimento spontaneo: il ravvedimento operoso

Nell'ipotesi di Dichiarazione Integrativa presentata OLTRE 90 giorni dal 30/09, per correggere, invece, errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, è percorribile la stessa strada vista per quella presentata entro i primi 90 giorni per correggere la stessa tipologia di errori. Quindi, il contribuente per regolarizzarsi deve, oltre ad inviare l'integrativa, versare:

- la maggiore imposta che scaturisce dalla Dichiarazione Integrativa, maggiorata degli interessi;
- il 30% della predetta maggiore ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

29

Tabella riepilogo - (Chiarimenti Circolare n. 42/E/2016)-

Dichiarazione Integrativa entro 90 gg

Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali

Versamenti da effettuare:

- versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento;
- sanzione euro 250 (art. 8, comma 1), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = euro 27,78 + sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali

Versamenti da effettuare:

- versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento;
- sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

30

Tabella riepilogo - (Chiarimenti Circolare n. 42/E/2016)-

Dichiarazione Integrativa oltre i 90 gg

Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali

Versamenti da effettuare:

- versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento;
- sanzione pari al novanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento;
- oppure, se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali

Versamenti da effettuare:

- versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento;
- sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Immobili

Le novità del Quadro “RB”

Sono **obbligati** alla compilazione del Quadro “RB – Redditi da Fabbricati”:

- I contribuenti proprietari di immobili o detentori di altri diritti reali su immobili (quali ad esempio superficie, usufrutto, uso e abitazione);
- soci di cooperative non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche senza mutuo;
- assegnatari di casa a riscatto o con patto di futura vendita.

Le novità del Quadro "RB"

Non devono dichiarare gli immobili, i proprietari:

- della nuda proprietà che hanno concesso l'immobile in usufrutto o altro diritto reale, come il diritto di abitazione;
- di costruzioni rurali utilizzate come abitazione da chi possiede o affitta il terreno purché effettivamente adibita ad uso agricolo, in quanto il loro reddito è già compreso in quello catastale del terreno;
- di fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- di costruzioni strumentali alle attività agricole, come ad esempio serre, conservazione prodotti, attrezzature e scorte;

Le novità del Quadro “RB”

Non devono dichiarare gli immobili, i proprietari:

- di unità immobiliari per le quali sono state concesse licenze e autorizzazioni al restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori e se l'immobile non viene utilizzato);
- di immobili aperti al pubblico (musei, biblioteche o archivi);
- unità immobiliari destinate all'esercizio del culto a patto però che non siano affittate;
- fabbricati ubicati in zone rurali non utilizzati come abitazioni alla data del 07.05.2004 ma ristrutturati dallo IAP.

Cedolare secca – mancato rinnovo

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva, introdotta dal Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 con decorrenza dal 01.01.2011.

Numerosi interventi normativi che hanno apportato significative modifiche sia in termine di aliquote da applicare che in termine di ambito di applicazione,



L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con propri Provvedimenti al fine di fornire chiarimenti pratici (vedi ad esempio Provvedimento n. 2011/55394; n. 2970/14)

Condizioni di ammissibilità all'applicazione della Cedolare Secca

Per accedere al regime sostitutivo della Cedolare Secca



devono essere rispettate alcune condizioni:

- il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di locazione deve essere una persona fisica; non sarà pertanto applicabile il regime della cedolare secca per gli immobili concessi in locazione di proprietà di imprese, immobiliari o società. Sono esclusi dal diritto di esercitare l'opzione per l'applicazione della cedolare secca i proprietari di immobili o di diritti reali quali uso, usufrutto, godimento, che seppure a destinazione abitativa siano situati all'estero nonché quelli oggetto di sublocazione.

Condizioni di ammissibilità all'applicazione della Cedolare Secca

- le unità immobiliari oggetto di contratto da assoggettare a cedolare secca devono essere destinate ad uso abitativo e rientrare nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (con esclusione delle unità accatastate A/10 ovvero uffici o studi privati) e le relative pertinenze, purché queste ultime locate congiuntamente alle unità abitative e senza un limite numerico.

Pertinenze

l'Agenzia delle Entrate precisa che la Cedolare Secca è applicabile anche per contratti sottoscritti successivamente a quello dell'unità abitativa,

purché tra gli stessi soggetti e a condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia esplicito riferimento al precedente contratto per l'unità residenziale e si attesti la destinazione pertinenziali dell'unità.

Il quadriennio 2014-2017

Il D.L. n. 47 del 2014

percentuale di cedolare secca

dal 15% al 10%,

con riferimento ai canoni di locazione derivanti da contratti a canone concordato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431 del 1998, della durata di 3 anni prorogabili di altri 2.

Il canone così ridotto sarà applicabile per il quadriennio 2014-2017.

Il quadriennio 2014-2017

41

TIPO DI CONTRATTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTE NON DOVUTE
<p>Per i contratti di locazione a canone libero</p> <p>per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*) nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DI 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi 	<p>21% del canone annuo per il quadriennio 2014-2017</p> <p>10% del canone annuo per il quadriennio 2014-2017</p> <p>15% dal 2018</p>	<p>Irpef</p> <p>Addizionale regionale e Addizionale comunale <i>(per la parte derivante dal reddito dell'immobile)</i></p> <p>Imposta di registro <i>(compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)</i></p> <p>Imposta di bollo <i>(compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe)</i></p>
<p>Resta l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione</p>		

() Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.*

Il Decreto Fiscale n. 193/2016



l'intervento normativo ha rimodulato le sanzioni in caso di inadempimenti quali ad esempio:



- mancata comunicazione della proroga;
- mancata comunicazione della risoluzione.

Per la mancata comunicazione della proroga ci si era posti il dubbio, non esprimendosi la normativa in maniera chiara ed inequivocabili, sui suoi effetti ai fini della cedolare secca.

La mancata comunicazione della proroga:

non determina la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto o durante la sua vigenza in sede di scadenza delle annualità successive; ciò in quanto, come molto spesso accade in ambito di sistemi opzionali, prevarrà il cosiddetto “comportamento concludente” del contribuente il quale, seppure in assenza di rinnovo, ha comunque continuato a comportarsi come se l'opzione fosse ancora valida

(indicazione dell'applicazione della cedolare secca nel Quadro “RB” della dichiarazione dei redditi, versamenti secondo le aliquote applicabili, con l'utilizzo del codice tributo corretto e nei termini previsti per i versamenti della cedolare secca).

I più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca

Pur escludendo quale conseguenza la revoca dell'opzione il recente intervento normativo ha prodotto un inasprimento delle sanzioni, che sono così riassumibili:



- € 50,00 in caso di ritardo non sia superiore a 30 giorni;
- € 100 se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni.

La maggior severità è dettata dal fatto che in caso di contratto con applicazione della cedolare secca l'imposta di registro non è dovuta.

I più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca

D.L. n. 193/2016



mancata comunicazione della risoluzione del contratto per il quale si è esercitata l'opzione per la cedolare secca.

In particolare, troveranno applicazione le seguenti sanzioni:

- € 50,00 se il ritardo nella comunicazione non è superiore a 30 giorni (la disciplina ante D.L. n. 193/2016 prevedeva una sanzione di € 35,00);
- € 100,00 se il ritardo è superiore a 30 giorni (la previgente normativa prevedeva una sanzione di € 67,00).

Il versamento delle sanzioni si effettua per entrambe le inadempienze (mancata comunicazione proroga e mancata comunicazione revoca), con modello F24 e utilizzo del codice tributo “1511 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.

Alternatività Imu/Irpef ed addizionali

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva che assorbe in se:

- l'imposta di registro, da versarsi in sede di registrazione, per le annualità successive, le risoluzioni e le proroghe con l'unica eccezione del caso di cessione del contratto di locazione;
- l'imposta di bollo;
- l'Irpef;
- l'Addizionale Regionale Irpef;
- l'Addizionale Comunale Irpef.

Nessun assorbimento o alternatività per quanto concerne invece l'IMU (Imposta Municipale Immobili) o TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).

Per immobili posseduti all'estero da soggetto residente in Italia



il contribuente dovrà provvedere alla compilazione del **Quadro “RW”** ai fini del monitoraggio fiscale in occasione del suo acquisto o delle sue variazioni di consistenza o di valore, e ai fini dell'imposizione fiscale estera (IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero).

Immobili esteri

I redditi d'immobili esteri



sono dichiarati nel Quadro dei “Redditi Diversi” e pertanto nel Quadro “RL” della Dichiarazione Redditi 2017 e nel Quadro “D” del Modello 730.

Imposizione fiscale immobili esteri	
Immobile estero	Imposizione fiscale
Tenuto a disposizione; non soggetto ad imposizione nello Stato Estero.	Non sarà assoggettato a tassazione neppure in Italia. Dovrà essere compilato il Quadro “RW” sia ai fini del monitoraggio nel caso in cui si trattasse dell'anno di acquisto o di eventuali variazioni in merito al valore, sia ai fini liquidatori dell'IVIE.
Tenuto a disposizione e assoggettato ad imposizione fiscale nello Stato estero (applicazione di tariffe d'estimo o analoghi strumenti di valutazione).	Assoggettato ad imposte anche in Italia; indicazione quindi nel Quadro “RL” del modello Redditi 2017 o nel Quadro “D” del modello 730; al contribuente spetterà un credito di imposta di cui all'art. 165 del Tuir. Dovrà essere compilato il Quadro “RW” e nel caso in cui risultasse dovuta l'Ivie il contribuente potrà evocare il principio sostitutivo tra Ivie e Irpef e pertanto l'immobile non sarà assoggettato a Irpef pur essendo indicato in dichiarazione.

Imposizione fiscale immobili esteri	
Immobile estero	Imposizione fiscale
Locato ma non assoggettato a tassazione all'estero.	Imposizione fiscale anche in Italia; dovrà essere indicato nei rispettivi Quadri dedicati ai redditi da immobili esteri (“RL” e “D”) il canone di locazione percepito al netto della deduzione forfettaria per spese del 15%. Dovrà essere liquidata l'Ivie compilando il Quadro “RW”.
Locato e assoggettato a tassazione estera	Imposizione fiscale anche domestica; non prevista alcuna deduzione forfettaria. Riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 165 del Tuir. Obbligo di compilazione del Quadro “RW” e liquidazione dell'Ivie.
Adibito ad abitazione principale dei soggetti residenti in Italia.	Non imponibilità Irpef.

Redditi di fonte estera

Redditi di fonte estera

52

I redditi prodotti all'estero sono disciplinati dagli articoli da 165 a 169 del Tuir

L'elemento discriminante è quindi la residenza fiscale così come previsto dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)



che prevede che “... ai fini fiscali delle imposte sul reddito si considerano residente nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04.05.1999...”.

Redditi di fonte estera

53

Imposizione fiscale redditi esteri in funzione della residenza		
Residenza	Stato produzione reddito	Stato imposizione fiscale
Residente	Estero	Italia
Non residente	Estero	Esclusione dalla tassazione domestica del reddito prodotto all'Estero
Non residente	Italia	Tassato in Italia
Residente	Soggiorno estero per oltre 183 gg, anche non continuativi e non necessariamente con riferimento all'anno solare	Reddito estero tassato nel paese estero di produzione (principio alla fonte) e nel paese di residenza sulla base delle retribuzioni convenzioni di cui all'art. 15 comma 1 del Modello Ocse
Residente	Soggiorno estero per meno 183 gg	Remunerazione pagata dal datore di lavoro non residente nello Stato in cui è svolta prestazione, il reddito è tassato solo nel Paese estero di produzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Modello OCSE.

Le novità del Quadro RW 2017

Le novità del Quadro RW 2017

55

NOVITÀ

Il possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all'estero che non abbiano subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015,



ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016 che ha integrato l'articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevedendo testualmente che:

“gli obblighi d'indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero”.

Le novità del Quadro RW 2017

56

In presenza di immobili “statici” rispetto all’anno precedente, non vi è un esonero dalla compilazione del quadro RW, in quanto, come noto, tale modulo è destinato anche a liquidare le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli asset esteri.

É necessaria comunque la compilazione dell’RW per provvedere ai versamenti dell’Ivie, fermo restando che se ciò non dovesse avvenire le uniche conseguenze per il contribuente riguarderebbero il versante Ivie e non le sanzioni sul monitoraggio fiscale.

Indicazioni per la compilazione



è stata aggiornata la compilazione della colonna 18 preposta, fino allo scorso anno, solo per segnalare l'infruttuosità degli investimenti finanziari monitorati.

Le novità del Quadro RW 2017

58

Nell’RW 2017, invece, la casella va compilata con appositi codici a seconda dei quadri reddituali utilizzati per la dichiarazione dei redditi eventualmente connessi con l’asset estero oggetto di indicazione in RW.

In particolare, nella predetta colonna 18, deve essere indicato il codice:

“1” per segnalare la compilazione del quadro RL;

“2” per segnalare la compilazione del quadro RM;

“3” per segnalare la compilazione del quadro RT;

“4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;

“5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.

Le novità del Quadro RW 2017

59

È stato istituito il **codice 20** per contraddistinguere, in colonna 3, il dossier titoli estero che si voglia indicare unitariamente come da indicazioni contenute nella circolare AdE 12/E/2016.

Le novità del Quadro RW 2017

60

Coloro i quali abbiano attivato la procedura di voluntary bis, o si accingono a farlo,



potranno scegliere di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 7 del D.L. 193/2016 secondo cui il contribuente può liquidare, in relazione agli asset oggetto di VD, gli importi dovuti per l'anno 2016 (e per la quota parte di 2017) indicando i relativi dati nella relazione di accompagnamento all'istanza di VD e versando quanto dovuto entro il 30 settembre 2017, avvalendosi delle riduzioni sanzionatorie previste per il ravvedimento operoso, senza obbligo di compilazione del quadro RW.

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

62

I lavori di ristrutturazione

L'art. 16-bis del TUIR disciplina la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia.

La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

63

I lavori di ristrutturazione

DETRAZIONE PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

ANNO	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITÀ 2016
2014	50%
2015	50%
2016	50%
2017	50%

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

64

I lavori di ristrutturazione

Bonus lavori-beneficiari

Persone fisiche



- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise.

Imprenditori/società



- per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

65

I lavori di ristrutturazione

Misura della detrazione prevista per spese sostenute fino al 31/12/2016	Misura base prevista dal 2017	Ulteriori previsioni 2017 per interventi su parti comuni condominiali	Interventi sulle singole unità abitative
65% (per gli edifici ricadenti nelle zone 3 e 4 è pari al 50%)	50%	<ul style="list-style-type: none">▪ 75% qualora gli stessi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore.▪ 85% in caso di miglioramenti antisismici ancora più efficaci, ossia che si traducono in una classificazione dell'immobile oggetto di lavori a due classi di rischio sismico inferiore.	<ul style="list-style-type: none">▪ La detrazione d'imposta spetterà nella misura del 70% in caso passaggio ad una classe di rischio più efficiente.▪ Previsione agevolativa dell'80% dell'onere sostenuto in caso di passaggio a due classi di rischio sismico inferiore.

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

66

Detrazioni per intervento di risparmio energetico

Interventi agevolabili e limiti di detrazione

Riqualificazione energetica - 100.000 euro

Spese involucro edifici - 60.000 euro

Installazione pannelli solari - 60.000 euro

Sostituzione impianti climatizzazione invernale - 30.000 euro

Acquisto e posa in opera d'impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili - 30.000 euro

Acquisto e posa in opera di schermature solari - 60.000 euro

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

67

Detrazioni per intervento di risparmio energetico

Detrazione del 65%



ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI

1

Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

2

Acquisto e posa in opera delle schermature solari.

3

Acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

4

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

68

Detrazioni per intervento di risparmio energetico

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

PERSONE FISICHE



Compresi gli esercenti arti e professioni

TITOLI DI REDDITI IMPRESA



Solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione 340/E/2008)

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

69

Detrazioni per intervento di risparmio energetico

Le associazioni tra professionisti

Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

Anche mediante un contratto di leasing

Si ricorda che per individuare le spese agevolabili va fatto riferimento:

- al criterio di cassa (data di effettivo pagamento) per le persone fisiche/lavoratori autonomi/enti non commerciali;
- al criterio di competenza (data di ultimazione della prestazione) per le imprese individuali/società/enti commerciali.

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

70

Credito di imposta video sorveglianza

Credito videosorveglianza	
Cosa	Regola
Ambito oggettivo	<p>Il credito spetta per le spese sostenute nel 2016, per:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ installazione di sistemi di videosorveglianza digitale;▪ installazione di sistemi di allarme;▪ contratti stipulati con istituti di vigilanza.
Ambito soggettivo	<p>Le predette spese devono riferirsi ad immobili NON utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo.</p> <p>L'agevolazione spetta anche per immobili utilizzati promiscuamente, ma in tal caso il credito spetta nella misura del 50%).</p>

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

71

Credito di imposta video sorveglianza

Credito videosorveglianza	
Cosa	Regola
Modalità di accesso	<p>L'attribuzione del credito non è automatica, ma occorre presentare apposita istanza attraverso il software gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate .</p> <p>Con l'istanza, si comunicano:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il codice fiscale del contribuente/beneficiario;▪ il codice fiscale del fornitore del bene o servizio la cui spesa dà diritto al credito;▪ il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'IVA.

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

72

Credito di imposta video sorveglianza

Credito videosorveglianza	
Cosa	Regola
Modalità e termini di presentazione dell'istanza	L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza all'Agenzia delle Entrate che andava inoltrata telematicamente (anche tramite intermediari abilitati) dal 20 febbraio al 20 marzo 2017 utilizzando il software denominato "Creditovideosorveglianza", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Misura del credito	100 % importo richiesto (Provvedimento A.D.E. 30 marzo 2017).
Modalità di utilizzo	Solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo potranno anche utilizzarlo in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Cumulabilità	Il credito d'imposta in commento NON è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese (come ad esempio la detrazione 50% spese di ristrutturazione).

Detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

73

Credito di imposta video sorveglianza

Credito Videosorveglianza in dichiarazione redditi

↳ **Modello 730/2017**

▶ Quadro G Sezione X


↳ **Modello Redditi PF/2017**

▶ Quadro CR Sezione IX

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

75



indicazioni su redditi e ritenute certificate dai sostituti d'imposta, le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e alla detrazioni d'imposta, i crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità.

La Circolare oltre a contenere tutte le informazioni utili, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730 mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all'assistenza.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

76

Le novità sul visto di conformità

Il D.Lgs. 175 del 2014 all'art. 6



in caso di apposizione di un visto infedele il soggetto che ha prestato assistenza fiscale, sia il Caf o il professionista abilitato, è tenuto al versamento dell'importo della maggiore imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nella certificazione Unica.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

77

Le novità sul visto di conformità

In caso di visto infedele il CAF (e l'intermediario abilitato), risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione,

ma di una **“somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente”** per violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni:

- ai sensi dell'articolo 36-bis (controlli automatici delle dichiarazioni) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter (controlli formali delle dichiarazioni) e seguenti del medesimo decreto;
- nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

78

Le novità sul visto di conformità

D.L. 193/2016

in caso d'infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti,

questi ultimi **possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata**, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla precedente normativa,

sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata.

In tal caso è dovuta la sola sanzione, ravvedibile ai sensi del Decreto Legislativo 472/1997. Tale contestazione fa riferimento pratico alla comunicazione di cui all'art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99. In questo caso **imposta e interessi rimangono a carico del contribuente.**

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

79

Le novità sul visto di conformità

L'apposizione del visto di conformità è legato soprattutto al quadro **E** del modello 730 relativo ad oneri e spese a cui sono connessi deduzioni o detrazioni a favore del contribuente;



benefici fiscali che nella nuova campagna dichiarativa saranno caratterizzati da diversi aspetti novellativi.



- detrazione per i mobili acquistati dalle giovani coppie,
- detrazione connesse all'abitazione principale acquistata in leasing
- detrazione Irpef dell'Iva pagata sugli immobili acquistati di classe energetica A o B.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

80

Spese per diversamente abili

L'agevolazione riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie (rigo E3)



spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.



CONDIZIONE

che il contribuente produca:

- certificazione di invalidità o di handicap;
- un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

81

Spese per diversamente abili

Agevolato anche l'acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell'ambiente.

Forniti anche chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati per le badanti i quali possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

82

Spese di istruzione

La detrazione delle spese di istruzione



La manovra finanziaria ha innalzato già a partire dai periodi di imposta 2016 il limite di spesa detraibile per alunno o studente, in particolare si passa dal vecchio limite di 400 euro a:



- € 564 per il 2016;
- € 717 per il 2017;
- € 786 per il 2018;
- € 800 dal 2019.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

83

Spese di istruzione

Su tali importi è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

84

Spese di istruzione

Oltre alle spese la cui detrazione era già nota, la detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc, deliberato dagli organi d'istituto.

Rientrano invece tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori e gli studenti hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

85

Chiarimenti sulle spese sanitarie

Sono ammesse alla detrazione fiscale anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali autorizzate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

86

Chiarimenti sulle spese sanitarie

Anche per le spese veterinarie la risoluzione Agenzia Delle Entrate n° 24/E del 27 febbraio 2017 ha precisato che in analogia con quanto previsto dalla Legge Finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante.

Detrazioni e deduzioni in dichiarazione: i chiarimenti del fisco

87

Chiarimenti sulle spese sanitarie

Spese di ristrutturazione

→ soggetti ammessi al beneficio fiscale che si sostanzia in una detrazione del 50% su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro;

→ la detrazione spetta anche al convivente more uxorio del proprietario dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

↓
La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76/2016.

I regimi semplificati

Il Regime Forfetario

Il regime forfetario rappresenta dall'1.1.2016, il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 della L. 190/2014 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57 della L. 190/2014.

Circ. n. 6/E del 2015



a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, che dopo si analizzerà, possono accedere al regime forfetario, i soggetti già in attività.

I regimi semplificati

90

I requisiti di accesso al regime

Possono accedere al regime forfetario:

- i soggetti già in attività; e/o,
- i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione.

I requisiti di accesso al regime

purché nell'anno precedente:

- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla Legge n. 190 del 2014, e successive modifiche, diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, così come anche riportato nella tabella di seguito;
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.Lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - di seguito TUIR), anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, a norma dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003;
- il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro.

I regimi semplificati

92

I requisiti di accesso al regime

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015	Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio 2016
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	45.000
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	50.000
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	30.000
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	25.000

I regimi semplificati

93

I requisiti di accesso al regime

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015	Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio 2016
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40.000	50.000
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	15.000	30.000
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	30.000

I regimi semplificati

94

Le cause di esclusione

NON possono, fatta salva la rimozione della causa di esclusione, accedere a detto regime:

- **i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- **i soggetti non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- **i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati** e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

NON possono, fatta salva la rimozione della causa di esclusione, accedere a detto regime:

- **i soggetti che partecipano a società di persone**, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- **i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l'applicazione del regime forfetario, che nell'anno precedente il reddito dell'attività d'impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito.

I regimi semplificati

96

Reddito imponibile e aliquota applicabile

Nel regime in esame i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d'imposta sulla base del cd. "principio di cassa",



in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall'esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d'impresa.

I regimi semplificati

97

Reddito imponibile e aliquota applicabile

I soggetti che hanno aderito al regime forfetario e che hanno conseguito ricavi inferiori a quelli esposti nella tabella poco sopra ed in relazione al codice attività, applicano un'aliquota d'imposta sostitutiva delle imposte su redditi IVA e IRAP così modulata:

Reddito imponibile e aliquota applicabile

- per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità fissate poco sopra, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% a condizione che:
- ✓ il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - ✓ l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - ✓ qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54;
 - ✓ diversamente dai casi appena elencati l'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 15%.

I regimi semplificati

99

La compilazione del Mod. Redditi/2017 e il calcolo del reddito

I soggetti che aderiscono, a far data dal 1.1.2016 (o date successive in caso di apertura di P. IVA in corso d'anno) sono chiamati a compilare il Mod. Redditi/2017, in particolare devono compilare il quadro LM – sezione II, denominata: “il Regime forfetario Determinazione del reddito”.

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)				
		1	2	3				
<input type="checkbox"/> Impresa	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Recupero Tremonti-ter	Componenti positivi	Reddito per attività		
<input type="checkbox"/> Autonomo	LM23	1	2 % (di cui ³	.00)	4	.00	5 .00	
<input type="checkbox"/> Impresa familiare	LM24	1	2 % (di cui ³	.00)	4	.00	5 .00	
	LM25	1	2 % (di cui ³	.00)	4	.00	5 .00	
	LM26	1	2 % (di cui ³	.00)	4	.00	5 .00	
	LM27	1	2 % (di cui ³	.00)	4	.00	5 .00	
	LM28	1	2 % (di cui ³	.00)	4	.00	5 .00	
	LM29	1	2 % (di cui ³	.00)	4	.00	5 .00	
	LM30	1	2 % (di cui ³	.00)	4	.00	5 .00	
	LM34	Arigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	3			
	LM34	Reddito lordo		1	2	.00	.00	
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali						.00
	LM36	Reddito netto						.00
	LM37	Arigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	3			
	LM37	Perdite pregresse		1	2	.00	.00	
	LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva						.00
	LM39	Imposta sostitutiva						.00

I regimi semplificati

100

La compilazione del Mod. Redditi/2017 e il calcolo del reddito

La sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.

I regimi semplificati

101

Il Regime di Vantaggio

SEZIONE I	
Regime di vantaggio	
Determinazione del reddito	
<input type="checkbox"/>	LM1 Codice attività
<input type="checkbox"/>	LM2 Totale componenti positivi (di cui ¹ Recupero Tremonti-ter ²)
<input type="checkbox"/>	LM3 Rimanenze finali
<input type="checkbox"/>	LM4 Differenza (LM2, col. 2 – LM3)
<input type="checkbox"/>	LM5 Totale componenti negativi Commi 91 e 92 L. 208/2015 ¹ ²
<input type="checkbox"/>	LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 – LM5)
<input type="checkbox"/>	LM7 Contributi previdenziali e assistenziali ¹ ²
<input type="checkbox"/>	LM8 Reddito netto
<input type="checkbox"/>	LM9 Perdite progressse
<input type="checkbox"/>	LM10 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva
<input type="checkbox"/>	LM11 Imposta sostitutiva 5%

I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'impresoria giovanile e lavoratori in mobilità compilano la presente sezione.

Il regime di vantaggio si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015.

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello d'inizio dell'attività ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Passaggio da un regime all'altro



La scelta volontaria

Al 31.12.2016 i contribuenti in regime di vantaggio possono scegliere liberamente:

- di permanere nel regime di vantaggio (se non si sono verificate cause di obbligo di abbandono):
 - ✓ fino al compimento del quinquennio naturale da che hanno optato per detto regime;
 - ✓ fino al compimento del 35° anno di età;
- di accedere al regime forfetario;
- di accedere ed applicare il regime ordinario (semplificato o ordinario).

La scelta volontaria

Tipologia di passaggio	Accorgimenti e controlli
Permanenza nel regime di vantaggio	Se il contribuente ha rispettato i requisiti di permanenza non è necessario alcun controllo particolare, si può continuare l'adozione di detto regime, mantenendo comunque monitorati i parametri di permanenza.
Accesso al regime forfetario	Occorre verificare se il contribuente in regime di vantaggio che vuole adottare il regime forfetario ha i requisiti richiesti da detto regime forfetario medesimo.
Accesso ed applicare il regime ordinario	La scelta può essere operata liberamente indipendentemente dal fatto che il contribuente in regime di vantaggio presenti o meno i requisiti per accedere al regime forfetario. Non è necessario alcun controllo particolare poiché l'accesso al regime ordinario è libero.

L'obbligo

L'obbligo a dover abbandonare il regime di vantaggio è riconducibile a due ordini di cause.

➤ la decorrenza dei limiti temporali legati:

- ✓ al fatto che sono decorsi 5 anni dall'opzione, non esercitabile una seconda volta; oppure,
- ✓ al fatto che il contribuente nell'anno 2016 ha compiuto 35 anni e deve quindi, per obbligo abbandonare il regime.

➤ il verificarsi di cause ostative quali:

- ✓ il superamento della misura massima del volume d'affari pari ad euro 30.000;
- ✓ non avere avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- ✓ non avere effettuato cessioni all'esportazione;
- ✓ non avere erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

L'obbligo

Quale regime scegliere in caso di obbligo di uscita:

Regime forfetario?

Regime ordinario?

DA REGIME DI VANTAGGIO...	... A REGIME FORFETARIO	CONTROLLI DA EFFETTUARE
Superamento del volume d'affari di euro 30.000	<p>Il superamento del limite di euro 30.000 del volume d'affari potrebbe essere una causa d'impedimento di passaggio al regime forfetario per il fatto che al fine di accedere ad esso è necessario avere avuto ricavi o compensi non superiori a determinati limiti, diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata.</p> <p>→ Se il contribuente ha superato detto limite, il volume d'affari conseguito potrebbe non essere compatibile con uno di quelli di cui alla tabella allegata alla L. 190/2014 (riportata anche al termine della tabella).</p>	<p>Confrontare il volume d'affari conseguito dal contribuente in regime di vantaggio nel 2016 con quelli della tabella di seguito riportata per la verifica dell'accesso al regime forfetario.</p> <p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p>Se il superamento del volume d'affari è il parametro violato e che impone la fuoriuscita dal regime di vantaggio, accertarsi che:</p> <p>se lo stesso è stato superato di più del 50% (euro 45.000) sarà necessario passare unicamente il regime ordinario avendo cura di assoggettare ad IVA tutte le operazioni attive e passive poste in essere già nell'anno 2016.</p>

DA REGIME DI VANTAGGIO...	... A REGIME FORFETARIO	CONTROLLI DA EFFETTUARE
Superamento del volume d'affari di euro 30.000	<p>ESEMPIO: infatti come si vede nello schema riportato di seguito alla tabella sono evidenziate due categorie di contribuenti che non potrebbero, se uscenti dal regime di vantaggio, optare per il regime forfetario.</p> <p>Nota bene: è bene anche osservare, che il superamento di più del 50% dell'ammontare massimo di euro 30.000 (cioè il superamento del limite di euro 45.000) obbligherebbe il contribuente uscente dal regime di vantaggio ad optare obbligatoriamente per il regime ordinario, poiché in questo caso egli si troverebbe in tale regime già dal 2016 in maniera retroattiva, con tutte le conseguenze del caso).</p>	<p>REGOLA PER NON SBAGLIARE:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ si accede al regime ordinario obbligatoriamente se il volume d'affari conseguito nel 2016 è superiore ad euro 45.000 e superiore anche a quelli massimi previsti dal regime forfetario;✓ si può accedere al regime forfetario se il VOLUME d'affari conseguito nel 2016 è compreso fra 30.000 euro e 45.000 euro ed è inferiore anche a quelli massimi previsti dal regime forfetario.

Passaggio da un regime all'altro

DA REGIME DI VANTAGGIO...	... A REGIME FORFETARIO	CONTROLLI DA EFFETTUARE
Spese per collaborazioni/ prestazioni occasionali o lavoro dipendente	Il contribuente che nel 2016 era in regime di vantaggio non deve avere avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), pertanto, al fine di poter accedere al regime forfetario non avrà alcun obbligo di verifica di detto parametro, essendo lo stesso una causa ostativa solo il superamento di spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.	Verificare se in costanza di regime di vantaggio le spese corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente e/o similari, hanno superato la soglia di euro 5.000. Il superamento rappresenta una causa ostativa all'accesso al regime forfetario.

Passaggio da un regime all'altro

DA REGIME DI VANTAGGIO...	... A REGIME FORFETARIO	CONTROLLI DA EFFETTUARE
<p>Spese per collaborazioni/prestazioni occasionali o lavoro dipendente</p>	<p>Esempio n. 1: il contribuente in regime di vantaggio nel 2016 che ha corrisposto prestazioni occasionali per un ammontare lordo pari ad euro 2.500 potrà accedere al regime forfetario, fermi il rispetto degli altri requisiti, poiché il limite ostativo per il regime forfetario è pari ad euro 5.000.</p> <p>Esempio n. 2: il contribuente in regime di vantaggio nel 2016 che ha corrisposto compensi di lavoro dipendente per un ammontare lordo pari ad euro 5.500 NON potrà accedere al regime forfetario, fermi il rispetto degli altri requisiti, poiché il limite ostativo per il regime forfetario, per dette spese è pari ad euro 5.000.</p>	<p>Verificare se in costanza di regime di vantaggio le spese corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente e/o similari, hanno superato la soglia di euro 5.000.</p> <p>Il superamento rappresenta una causa ostativa all'accesso al regime forfetario.</p>

I regimi semplificati

111

Passaggio da un regime all'altro

DA REGIME DI VANTAGGIO...	... A REGIME FORFETARIO	CONTROLLI DA EFFETTUARE
Cessioni all'esportazione	Il contribuente che nel 2016 era in regime di vantaggio non deve avere sostenuto cessioni all'esportazione, tuttavia qualora le avesse sostenute e fosse quindi nella condizione di dover uscire per tale causa dal regime, potrà, fermi rimanendo gli altri requisiti, accedere al regime forfetario.	Nessun controllo particolare, il sostenimento in regime di vantaggio di cessioni all'esportazione non impedisce l'accesso al regime forfetario.

I regimi semplificati

Passaggio da un regime all'altro

112

DA REGIME DI VANTAGGIO...	... A REGIME FORFETARIO	CONTROLLI DA EFFETTUARE
Ammontare dei beni strumentali	<p>Tale parametro prevede la fuoriuscita dal regime di vantaggio se l'ammontare dei beni strumentali supera euro 15.000, mentre per l'accesso al regime forfetario detto ammontare non deve essere superiore nel triennio precedente ad euro 20.000.</p> <p>Per l'accesso a regime di vantaggio non concorrono a detto limite (15.000 euro) i valori dei beni in comodato, mentre vi concorrono per il regime forfetario.</p> <p>Sarà quindi necessario considerare se il contribuente proveniente dal regime di vantaggio abbia contratti di comodato che possono influire sul limite di euro 20.000.</p>	<p>Verificare l'ammontare dei beni strumentali considerando anche quelli utilizzati con contratto di comodato, poiché essi concorrono all'ammontare del limite massimo di euro 20.000.</p>

In caso di superamento del volume d'affari di un ammontare superiore al 50% del limite massimo di euro 30.000, cioè nel caso di superamento del limite di euro 45.000, il contribuente potrà solo passare al regime ordinario di tassazione, rimandando per l'anno 2018 la scelta di un eventuale regime forfetario.

Sarà quindi necessario già per l'anno 2016 quasi trascorso provvedere a:

- assoggettare le fatture di vendita ad IVA secondo giusta aliquota;
- operare la giusta detrazione per l'IVA sulle fatture di acquisto.

La scelta del regime ordinario

Il contribuente che sceglie di passare dal regime di vantaggio al regime ordinario non dovrà effettuare alcun controllo, fatto salvo quello del volume d'affari al fine di verificare se accedere alla contabilità semplificata/ordinaria e alla liquidazione IVA mensile o trimestrale. Tuttavia è ipotesi questa molto remota (quella di accesso al regime ordinario per obbligo), poiché dovrebbe avere superato in maniera decisamente rilevante l'ammontare minimo dei ricavi:

- Euro 400.000 in caso di prestazioni di servizi;
- Euro 700.000 negli altri casi (cessione di beni).

I regimi semplificati

115

Tabella di raccordo

Regime di vantaggio – superamento del volume dei ricavi	Accesso al regime forfetario	Accesso al regime ordinario
Volume d'affari 2016 con contemporaneo: <ul style="list-style-type: none">• superamento del limite di 30.000 euro ma entro il limite di 45.000;• non superamento dei limiti previsti per l'accesso al regime forfetario.	Possibile	Possibile
Volume d'affari 2016 con contemporaneo: <ul style="list-style-type: none">• superamento del limite di 30.000 euro ma entro il limite di 45.000;• superamento dei limiti previsti per l'accesso al regime forfetario.	Non possibile	Obbligatorio
Volume d'affari 2016 con superamento del limite di 30.000 euro e oltre il limite di 45.000 (< euro 50.000).	Possibile se il codice Ateco prevede un volume d'affari compreso fra i 45.000 euro ed il limite indicato in tabella di cui sopra (solo Progr. 2 e 7)	Possibile
Volume d'affari 2016 con superamento del limite di 30.000 euro e oltre il limite di 45.000 (> euro 50.000).	Non possibile	Obbligatorio

La rettifica Iva (art. 19 bis 2, DPR 633/72)

Passando da un regime non soggetto ad IVA, quello di vantaggio, ad un regime di imponibilità IVA



sarà necessario operare le dovute rettifiche dell'IVA non detratta nel momento in cui i beni sono entrati in funzione e nei 4 successivi.

Regime forfetario


Perché il contribuente esce dal regime forfetario?

Per scelta?

Per obbligo?

Regime forfetario

La scelta



Regime forfetario

La scelta

Anno di opzione al regime forfetario	Anno in cui è possibile effettuare la scelta al regime ordinario	2015	2016	2017	2018	2019
2015	-----	Forfetario	Forfetario	Forfetario	Opzione	-----
2016	-----	-----	Forfetario	Forfetario	Forfetario	Opzione

L'obbligo di fuoriuscita dal regime forfetario in favore del regime ordinario

In caso di fuoriuscita dal regime forfetario per il venir meno dei requisiti che permettono al contribuente di permanervi, egli passerà nell'anno successivo a quello del venir meno dei requisiti al regime ordinario e ciò senza scelta di convenienza rispetto ad altri regimi (infatti, quello forfetario e quello ordinario sono gli unici due in essere).

L'obbligo di fuoriuscita dal regime forfetario in favore del regime ordinario

I requisiti che devono venir meno (simultaneamente o singolarmente) che obbligano il contribuente al passaggio al regime ordinario.

- Avere superato i ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata.
- Avere sostenuto spese complessivamente superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.
- Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, supera, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro.

L'obbligo di fuoriuscita dal regime forfetario in favore del regime ordinario

Esempio n. 1

Contribuente che ha aperto la P. IVA nel 2015 optando subito per il regime forfetario.

La scelta è vincolante per tre anni, come da tabella, egli non potrà quindi optare per il regime di tassazione ordinaria prima che sia decorso l'intero anno 2017.

(Triennio obbligatorio 2015-2016-2017).

L'obbligo di fuoriuscita dal regime forfetario in favore del regime ordinario

Esempio n. 2

Contribuente che nel 2016 fuoriesce dal regime di vantaggio per il superamento del volume d'affari connesso al suo codice Ateco, quali adempimenti:

- passaggio a regime ordinario dal 2017;
- rettifica a favore dell'IVA in detrazione ex art 19bis2 DPR 633/72;
- non necessario, come accade per il passaggio dal regime di vantaggio a quello ordinario, il verificare di avere superato il volume d'affari per più del 50% poiché tale vincolo non è sussistente nel caso del regime forfetario ai fini della retroattività dell'IVA.

Regime forfetario

La fuoriuscita dal regime ordinario in favore del regime forfetario.

Diversamente il contribuente può operare la scelta inversa di passaggio di regime, cioè passare dal regime ordinario a quello forfetario se:

- possiede i requisiti previsti dal regime forfetario;
- non ha optato per il regime ordinario e si trova nel triennio obbligatorio di opzione provenendo da altro regime (ad esempio quello di vantaggio).

Regime forfettario ed esonero studi di settore

Regime forfettario

↳ Introdotto con la Legge 190/2014

▶ Oggetto di modifiche con la Legge n. 208/2015

↳ Esclusi da studi di settore e parametri (comma 73 Legge 190/2014)

▶ Obblighi informativi in Dichiarazione Redditi

Obblighi nel Modello Redditi PF/2017

L'obbligo informativo di cui al comma 73 Legge 190/2014, con riferimento ai soggetti che operavano nel regime forfettario nel periodo d'imposta 2016, è assolto con la compilazione del Quadro RS del Modello Redditi PF/2017 dai righi RS374 a RS381. In particolare:

Modello Redditi PF/2017	
Righi	Chi
Da RS374 a RS378	Obbligo per i contribuenti forfettari esercenti attività d'impresa, di indicare cumulativamente, alcune informazioni afferenti le attività di impresa esercitate.
Da RS379 a RS381	Obbligo per i contribuenti forfettari esercenti attività di lavoro autonomo di indicare cumulativamente, alcune informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

I regimi semplificati

127

Esercenti attività d'impresa

Per gli esercenti l'attività d'impresa in regime forfettario l'obbligo informativo riguarda i seguenti dati:

Esercenti attività d'impresa (Modello Redditi PF/2017)		
Rigo	Informazione	Contenuto
RS374	N° complessivo delle giornate retribuite nel 2016	<p>Riportare in n° complessivo di giornate retribuite (a terzi) dal contribuente forfettario nel 2016 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta 2016;▪ personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta 2016, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;

Per gli esercenti l'attività d'impresa in regime forfettario l'obbligo informativo riguarda i seguenti dati:

Esercenti attività d'impresa (Modello Redditi PF/2017)		
Rigo	Informazione	Contenuto
RS374	N° complessivo delle giornate retribuite nel 2016	<ul style="list-style-type: none">lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta 2016 (il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche);

**Esercenti attività d'impresa
(Modello Redditi PF/2017)**

Rigo	Informazione	Contenuto
RS374	N° complessivo delle giornate retribuite nel 2016	<ul style="list-style-type: none">▪ apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta 2016 (nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d'imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche).
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	Riportare il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta (ossia al 31/12/2016).

Esercenti attività d'impresa (Modello Redditi PF/2017)

Rigo	Informazione	Contenuto
RS376	Costi approvvigionamento	Indicare l'ammontare del costo sostenuto, nel 2016, per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa (compresi i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi).
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi	Riportare i costi, sostenuti nel 2016, per il godimento di beni di terzi tra i quali: <ul style="list-style-type: none">▪ canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;▪ canoni di noleggio;▪ canoni d'affitto d'azienda;▪ royalties.
RS378	Acquisti carburante	Indicare l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Reddito d'impresa

Reddito d'impresa

135 *Effetti dell'estromissione di immobili dall'impresa individuale*

L'imprenditore che ha estromesso entro il 31.05.2016 l'immobile strumentale dovrà compilare la SEZIONE XXII denominata Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015), al fine di dare contezza all'Amministrazione Finanziaria dell'operazione che ha effettuato, permettendo a quest'ultima di ricondurre il versamento o i versamenti dell'imposta sostitutiva.

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015)	Valore normale		Costo fiscale		Differenza	
	1		2		3	
RQ81 Beni immobili strumentali		,00		,00		,00
RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	1		Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva	2
		,00		8%		,00

Assegnazione e cessione agevolata

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, commi 115-120) ha riproposto, dopo molti anni dalla precedente norma agevolativa (Legge n. 448/2001), la possibilità per le società di persone e le società di capitali di assegnare/cedere, entro il 30.09.2016, i beni dell'impresa ai soci (siano essi persone fisiche o società), versando un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP pari a:

- 8%, in linea generale;
- 10,5% per le società di comodo;

entro il:

- 30.11.2016, come prima rata (60%);
- 16.06.2017, come seconda rata (restante 40%).

Assegnazione e cessione agevolata

La possibilità di assegnazione/cessione/trasformazione agevolata dei beni ai soci è stata poi ampliata in termini temporali dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1, comma 565), che ha, infatti, previsto che essa può avvenire anche “successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017”. In tal caso, il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire entro il:

- 30.11.2017, come prima rata (60%);
- 18.06.2018 (il 16 giugno cade di sabato), come seconda rata (restante 40%).

Assegnazione e cessione agevolata

Assegnazione/cessione/trasformazione agevolata – Legge n. 208/2015	Assegnazione/cessione/trasformazione agevolata – Legge n. 232/2016
Versamento imposta sostitutiva (codice tributo “1836”)	Versamento imposta sostitutiva (codice tributo “1836”)
1ª rata (60%) – 30.11.2016	1ª rata (60%) – 30.11.2017
2ª rata (40%) – 16.06.2017	2ª rata (40%) – 18.06.2018

Importo imposta sostitutiva	8% - in generale
	10,5% - per le società non operative

Assegnazione e cessione agevolata

L'assegnazione, inoltre, può essere effettuata a fronte dell'annullamento di riserve di capitali e/o di utili. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono soggette ad un'imposta sostitutiva pari al 13% (codice tributo "1837").

Importo imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate	13%
	(codice tributo "1837")

Possono essere definite società di comodo le società che non superano il test di operatività o il test delle perdite sistematiche.

LE SOCIETÀ DI COMODO

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Le società sono considerate in perdita sistematica, nel caso in cui:

- sia stata riportata una perdita fiscale nei cinque periodi d'imposta precedenti,
- oppure, siano state registrate perdite nei quattro periodi d'imposta precedenti e un reddito inferiore a quello minimo presunto nell'altro.

La società è considerata di comodo dal 6° esercizio.

SOCIETÀ NON OPERATIVE

Per verificare se una società può essere considerata non operativa occorre affrontare il c.d. test di operatività e, se i ricavi presunti superano quelli effettivi, la società è considerata non operativa.

In questo caso occorre quindi calcolare il reddito minimo da dichiarare.

NOVITÀ - Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha eliminato l'area straordinaria del conto economico.

Molti dei ricavi prima qualificati come straordinari sono oggi ricompresi nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi".

Pertanto, quest'anno, i ricavi effettivi potrebbero essere più alti rispetto al passato, con maggiore possibilità, per le società, di superare il test di operatività.

Il calcolo dei ricavi presunti

Ai fini del suddetto calcolo è necessario far riferimento alle voci di bilancio che seguono.

B.III.1

B.III.2

B.III.3

CII

C.III. 1-4

C.III 6

La norma precisa che tali elementi sono sempre considerati, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio: per cui saranno oggetto di calcolo, sia se esposti tra le immobilizzazioni (punto B del bilancio civilistico), sia se accolti tra l'attivo circolante (punto C del bilancio civilistico).

L'importo da considerare è inoltre dato dal valore fiscale, pari al costo storico, così come descritto nell'art. 110 Tuir (in merito alle partecipazioni che beneficiano del regime di parziale esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir, la Circolare n. 6/E del 13/02/2006 ha precisato che le stesse devono essere considerate, nel loro intero ammontare, tra quelle che concorrono alla verifica dell'operatività).

Si sottolinea, infine, l'esclusione dei crediti commerciali dalla base di calcolo, la quale può essere facilmente spiegata ove si consideri che questi ultimi normalmente non sono fruttiferi, per cui non si può presumere che diano luogo ad altri ricavi

Il calcolo dei ricavi presunti

Ai fini del suddetto calcolo è necessario far riferimento alle voci di bilancio che seguono.

B.III.1

B.III.2

B.III.3

CII

C.III. 1-4

C.III 6

Per le stesse ragioni ora esposte:

- gli interessi che maturano sui crediti commerciali non possono essere considerati tra i proventi rilevanti per il calcolo dei ricavi effettivi;
- l'esclusione non opera laddove, in base alle specifiche condizioni e modalità di pagamento pattuite, possa ritenersi che l'operazione non sia in linea con la prassi commerciale e configuri invece una vera e propria operazione di finanziamento.

Tra i crediti non trovano altresì spazio i crediti per rimborso di imposte, in quanto non derivanti da operazioni di finanziamento.

Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 26/02/1997, i soggetti in contabilità semplificata non tengono conto dei crediti, in quanto gli stessi non emergono dalle scritture contabili.

Società di comodo e nuovi interpelli

- 6 % sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dalle navi, anche in locazione finanziaria;
- 5 % per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
- 4 % per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
- 1 % per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Voci di bilancio rilevanti

B.II.1

I fabbricati vanno considerati in base al loro costo storico di acquisto, compreso il valore dei terreni, sebbene sia stato scorporato (a tal fine si richiama la Circolare n.11/E del 2007).

In base al tenore letterale della norma, i beni in esame rilevano, inoltre, anche se condotti in locazione finanziaria.

Tali beni assumono rilievo solo se iscritti in bilancio come immobilizzazioni materiali, quindi nelle voci dello schema di stato patrimoniale B.II.1 (terreni e fabbricati) e B.II.4 (altri beni), per un valore pari a quello fiscale (quindi al costo storico al lordo degli ammortamenti e considerando solo le rivalutazioni fiscalmente rilevanti).

In ogni caso non sono considerati nel calcolo del test, gli immobili iscritti nell'attivo circolante in quanto oggetto di attività di compravendita immobiliare o di costruzione/ristrutturazione per la vendita svolta ordinariamente dalla società. È tuttavia necessario che la classificazione sia conforme ai corretti principi contabili.

Società di comodo e nuovi interpelli

Voci di bilancio rilevanti

B.II.1

Si ricorda, a tal proposito, che il principio contabile OIC 16 disciplina espressamente i casi nei quali un'immobilizzazione destinata alla vendita può essere iscritta nell'attivo circolante.

Come noto, iscrivere un bene tra le immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante può avere relevantissimi effetti ai fini del test di operatività.

Così come chiarito dalla Circolare n. 36/E del 2013 è inoltre necessario ricordare che anche gli impianti fotovoltaici concorrono al conteggio del test di operatività, con i medesimi coefficienti previsti per i beni immobili (ovvero il 6% nel calcolo della media triennale e il 4,75% per il calcolo del reddito presunto).

Questo indipendentemente da come gli stessi siano stati classificati come beni immobili e immobili.

Società di comodo e nuovi interpelli

Voci di bilancio rilevanti

Non rilevano, invece, gli immobili e le navi:

- ↳ acquisiti in locazione, comodato o noleggio;
- ↳ gli immobili concessi in usufrutto costituito a titolo gratuito, in favore di soggetti diversi dai soci o loro familiari;
- ↳ le immobilizzazioni in corso di costruzione che vengano iscritti in un'apposita voce dell'attivo, in quanto ancora non suscettibili di utilizzazione.

B.II.1

Al contrario, vanno invece sempre considerati gli immobili finiti, anche se non hanno trovato effettiva utilizzazione. In questo caso è infatti possibile solo dimostrare, in sede d'interpello, che si è verificata un'oggettiva situazione che ha impedito il conseguimento dei ricavi.

> 15 % sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Società di comodo e nuovi interpelli

Voci di bilancio rilevanti

B.I.1-5

B.I.7

B.II.2-4

Conformemente a quanto precisato nella citata Circolare n. 48/E del 1997, non vanno comunque considerate al fine del calcolo le immobilizzazioni materiali e immateriali “in corso”, nonché gli acconti corrisposti per le stesse, in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre ricavi.

Per quanto riguarda invece i beni a deducibilità limitata, come gli impianti telefonici e le autovetture, il costo va assunto per l'intero importo, così come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/E del 16/02/2007.

I beni in locazione finanziaria vanno considerati nel loro valore effettivo, equiparandoli così ai beni in proprietà, anche se è stata esercitata l'opzione per il riscatto.

Società di comodo e nuovi interpelli

I ricavi minimi presunti, calcolati con il metodo finora esposto, devono successivamente essere confrontati con i **ricavi effettivi**, calcolati come media triennale dei ricavi, proventi straordinari e incrementi di rimanenze.

DETERMINAZIONE RICAVI "EFFETTIVI"

RICAVI TIPICI (A1 + A5)

+ INCREMENTI RIMANENZE se positivi(+ A2 + A3 – B11)

+ ALTRI PROVENTI (C15 + C16)

risultanti dal Conto Economico

del Bilancio CEE dell'ultimo triennio (MEDIA TRIENNALE)

Società di comodo e nuovi interpelli

Non supero il test di operatività/delle perdite sistematiche



Verificare la presenza di cause di esclusione/disapplicazione automatica



Solo se non ricorrono cause di esclusione/disapplicazione automatica, dovrò autovalutare la sussistenza delle oggettive condizioni per la disapplicazione, oppure presentare interpello probatorio.

Società di comodo e nuovi interpelli

Non sono presenti cause di esclusione/di disapplicazione automatica



La società può
presentare
interpello
probatorio




La società può
“autovalutare” la
sussistenza delle condizioni
per la disapplicazione della
disciplina delle società di
comodo



Se non sono presenti
oggettive condizioni
per la disapplicazione
della disciplina
→ Penalizzazioni
(Ires/Irpef-Irap-Iva)

Società di comodo e nuovi interpelli



La Dichiarazione Iva "anticipata" e le società di comodo

Come noto, quest'anno i contribuenti hanno dovuto presentare la Dichiarazione Iva entro il 28.02.2017.

MODELLO IVA 2017
Periodo d'imposta 2016

VA15 Società di comodo

1

Rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ovvero alle società in perdita sistematica

Già al 28.02.2017 il rigo doveva essere correttamente compilato!

La Dichiarazione Iva "anticipata" e le società di comodo

La Dichiarazione Iva andava presentata entro il 28.02.2017

Le società di comodo non possono chiedere l'Iva a rimborso, né posso cederla, né posso compensarla con altri tributi



PROBLEMA: entro il 28.02.2017 dovevo già sapere se la società è stata di comodo per il 2016, per poter individuare la sorte del credito!

La Dichiarazione Iva “anticipata” e le società di comodo

In sede di Dichiarazione Iva è quindi emerso il problema della corretta valutazione della disciplina sulle società di comodo:

- tutte le società che non superavano il test di operatività e/o delle perdite sistematiche e non presentavano cause di disapplicazione o esclusione dovevano infatti limitarsi a riportare il credito Iva nel rigo VX5, per poi poterlo compensare Iva da Iva.

La Dichiarazione Iva “anticipata” e le società di comodo

Inoltre, tutte le società che sono state di comodo per tre periodi d'imposta, e, negli stessi periodi non avevano effettuato operazioni rilevanti Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti, dovevano considerare il credito definitivamente perso.

La Dichiarazione Iva “anticipata” e le società di comodo

NOTA BENE

Quest'anno, le verifiche in tema di società di comodo sono state, di fatto, anticipate al 28.02.2017, data entro la quale le società dovevano presentare la Dichiarazione Iva, indicando la sorte dell'eventuale credito Iva maturato.

Si ricorda, a tal proposito, che le sanzioni previste in caso di indebito rimborso Iva sono comprese tra il 90 e il 180% dell'imposta indebitamente rimborsata: pare quindi evidente che la valutazione doveva essere fatta con estrema attenzione!

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

159

Con la legge di Bilancio 2017 le **regole di determinazione dell'ACE per i soggetti IRPEF** (imprese individuali, Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria **sono state “equiparate” a quelle previste per le società di capitali.**

Altro aspetto da segnalare riguarda **la riduzione dell'aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa al 2,3%**, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, **e a “regime” dal 2018 al 2,7%**. Ulteriori novità riguardano le **limitazioni al riporto delle eccedenze ACE** nell'ambito delle operazioni straordinarie. Ma andiamo con ordine

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

160

Riduzione dell'aliquota ACE

In primo luogo si segnala che, a seguito delle modifiche apportate all'**articolo 1, comma 3, del D.L. 201/2011**, l'**aliquota utilizzata per il calcolo del “rendimento nozionale”** del nuovo capitale proprio è pari al:

- **2,3%**, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017;
- **2,7%**, “a regime”, a decorrere dal periodo d'imposta 2018.

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

161

Riduzione dell'aliquota ACE

Resta pari al **4,75%** l'aliquota prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2016

Periodo d'imposta	Aliquota applicabile
2016	4,75%
2017	2,3%
2018	2,7%

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

162

ACE delle società di persone e degli imprenditori individuali

La novità più significativa in materia di ACE apportata dalla Legge 232/2016 riguarda l'**applicazione**, a decorrere dal 2016, **delle regole di calcolo** delle società di capitali ai soggetti IRPEF.

In particolare, per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria – precisa la norma – **rileva, come incremento del patrimonio** (ai fini della determinazione del “*rendimento nozionale*”), **anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010**; pertanto, ai fini del calcolo dell'ACE 2016, occorrerà considerare come dato di partenza la citata differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 (si ritiene senza tener conto dell'utile di esercizio come per i soggetti Ires) e aggiungere/sottrarre gli eventuali incrementi/decrementi “netti” rilevati nel 2016.

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

163

Soggetti interessati

Ambito soggettivo - A seguito del modificato articolo 1, comma 7, del D.L. 201/2011

L'applicazione dell'agevolazione ACE è consentita automaticamente alle *“persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria”*, senza che a ciò vi provveda un apposito decreto del MEF, così come invece previsto dalla norma previgente.

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

164

Acconti 2017

Articolo 1, comma 553, della Legge 232/2016

La **determinazione dell'acconto IRES** *“relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”* (2017 per i contribuenti “solari”) è effettuata considerando quale **imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le “nuove” aliquote** del rendimento nozionale.

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

165

Incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari

Nuovo comma 6-bis all'articolo 1 del D.L. 201/2011

Introdotta una disposizione secondo cui, per i soggetti “diversi” dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la **variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31/12/2010.**

Tale disposizione, in deroga all'articolo 3 della Legge 212/2000, trova applicazione retroattiva ossia “dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015” (2016 per i soggetti “solari”). Pertanto, già dal 2016 occorrerà ricostruire le movimentazioni dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni al fine di rilevare l'eventuale riduzione della base ACE connessa all'incremento delle consistenze degli ultimi 6 anni.

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

166

Super-ACE

È abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 1 D.L. 201/2011 il quale prevedeva, per le società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE/SEE, un incremento del 40% della base di calcolo dell'ACE.

La disciplina abrogata si riferisce al cd. "*regime di super-ACE*", regime che non ha avuto concreta esecuzione in quanto soggetto alla preventiva dell'autorizzazione della Commissione Europea.

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

167

Riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie

La legge di Bilancio 2017, infine, con il comma 549 dell'articolo unico, introduce una **serie di modifiche alle disposizioni del TUIR**. In particolare, **vengono estese alle eccedenze ACE le limitazioni al riporto delle perdite** previste in caso di fusioni e scissioni nazionali (**articoli 172 e 173 del TUIR**) o transfrontaliere (articolo 181 del TUIR) nonché in caso di cessione di partecipazioni (**articolo 84 del TUIR**).

ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

168

Riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie

Viene, così, disposto che:

1. nei casi di trasferimento aziendale, la limitazione del riporto delle perdite (in virtù della quale si esclude il riporto qualora la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi ed entro due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento ovvero si modifichi l'attività effettivamente esercitata) si estende anche alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze ACE;
2. nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell'impresa (concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o procedure estere equivalenti), la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva non solo per la parte di deduzione che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del TUIR, ma anche per l'eccedenza relativa all'ACE e per gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati indeducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR;
3. in caso di fusioni/scissioni nazionali o estere, sono estese alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze ACE le medesime limitazioni previste per le perdite fiscali.



*Grazie
per l'attenzione
prestata*

SLIDE REDATTE IL 26.04.2017



Wolters Kluwer